



Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Fallimentare Ufficio di Gela

ORDINANZA

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi,

letti gli atti della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo di IUDICA FRANCESCO (c.f. [REDACTED]), con l'ausilio dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Bellardita Liliana, ai sensi della legge n. 3/2012 e succ. modif., iscritta al n. 5/2021 R.G.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.03.2022, tenuta ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020, l. conv. n. 77/2020, succ.modif.;

rilevato agli atti che il ricorrente ha depositato il 08.03.2022 una proposta di accordo, modificata in ottemperanza all'ordinanza del 13.12.2021, comunicata ai creditori dal gestore della crisi con p.e.c. del 26.01.2022;

ritenuto in particolare che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1, l. fall. , trattandosi di un imprenditore individuale, esercente l'attività di meccanico, sotto soglia ex art. 1, co.2, l.fall., e che si trova in stato di sovraindebitamento, come accertato dal gestore della crisi;

rilevato in particolare che la proposta di accordo, depositata il 08.03.2022, prevede il soddisfacimento dei creditori in base alla seguente tabella, comprensiva delle spese della presente procedura (compenso dell'O.C.C., del gestore della crisi e dell'avvocato che hanno assistito la parte ricorrente), da soddisfarsi in prededuzione ex art. 13, co. 4-bis, l. n. 3/2012:

	Mensile	Annua	Attivo piano 12 anni	n. rate
Capacità reddituale/finanziaria	€ 960,33	€ 11.523,96	€ 138.287,52	144

Creditore	Tipo Dobito	Importo Iniziale	% di soddisfo	Totale a pagare	Debito residuo
Compenso Gestore	Prededuzione	€ 10.590,92	100%	€ 10.590,92	€ 127.696,60
Occ	Prededuzione	€ 1.500,00	100%	€ 1.500,00	€ 126.196,60
Spese legali avv. Bellardita	Prededuzione	€ 2.000,00	100%	€ 2.000,00	€ 124.196,60
Crias	Privilegiato	€ 37.919,00	100%	€ 37.919,00	€ 86.277,60
BNL n. 114168	Privilegiato	€ 104.199,20	48%	€ 50.015,62	€ 36.261,98
BNL n. 114168 per la parte non soddisfatta al privilegio	Chirografo	€ 54.183,58	25,00%	€ 13.545,89	€ 22.716,10
Findomestic banca Spa	Chirografo	€ 10.132,00	25,00%	€ 2.533,00	€ 20.183,10
Rubicon spv Srl	Chirografo	€ 965,07	25,00%	€ 241,27	€ 19.941,83
Riscossione Sicilia	Chirografo	€ 71.607,91	25,00%	€ 17.901,97	€ 2.039,86
Inps	Chirografo	€ 8.159,45	25,00%	€ 2.039,86	€ 0,00
Totale passività		€ 247.073,55		€ 138.287,52	

rilevato che il gestore della crisi con p.e.c. del 26.01.2022 ha provveduto a comunicare la proposta di accordo ai creditori, con l'invito a fare pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno 10 giorni prima dell'udienza del 10.03.2022 fissata ex art. 10, l. n. 3/2012 e con l'avvertenza che, in mancanza di risposta, si sarebbe ritenuto prestato il consenso ai sensi dell'art. 11, co.1, l. n. 3/2012;

rilevato sulla base della relazione del gestore della crisi che la proposta di accordo non ha ottenuto la maggioranza del 60% richiesta ex art. 11, comma 2, l. n. 3/2012, ai fini dell'omologa ex art. 12, comma 2, l. n. 3/2012, avendo ottenuto solo una maggioranza del 22,28% calcolata tenendo conto dei creditori aventi diritto al voto ex art. 11, co.2, l. n. 3/2012 e del meccanismo del silenzio assenso ex art. 11, co.1, l. n. 3/2012, come da tabella analitica riportata dal gestore della crisi (v. tabella, pag. 9);

ritenuto che nel caso di specie non può trovare applicazione, ai fini dell'omologa, l'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012, introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, d.l. n. 137/2020, l.conv. n. 176/2020, in quanto il voto contrario dell'amministrazione finanziaria non è decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% richiesta ex art. 11, comma 2, l. n. 3/2012, poichè, anche se l'amministrazione finanziaria avesse aderito all'accordo, tale maggioranza non sarebbe stata comunque raggiunta, tenuto conto che, contrariamente a quanto dedotto dal gestore della crisi, il meccanismo del cd. *cram down*, previsto per l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dall'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012, introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, l. conv. 18 dicembre 2020 n. 176, consente al Giudice di omologare l'accordo, previa valutazione dell'alternativa liquidatoria, a fronte della decisività della mancata adesione all'accordo solo della "*amministrazione finanziaria*", e non anche degli "*enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie*", ossia con riferimento solo ai crediti relativi a tributi, e non anche a contributi previdenziali, come invece accertato ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60,57% dal gestore della crisi, diversamente da quanto previsto per il meccanismo del cd. *cram down* nella diversa fattispecie del concordato preventivo dall'art. 180, comma 4, l.fall., previo periodo aggiunto -- prima della citata novella in materia di sovraindebitamento -- dall'art. 3, d.l. 7 ottobre 2020 n. 125, l. conv. 27 novembre 2020 n. 248;

tale interpretazione trova ulteriore conferma nell'art. 80, d.lgs. n. 14/2019, recante il codice della crisi di impresa e della insolvenza, la cui entrata in vigore è stata da ultimo differita al 15.07.2022 dall'art. 42, d.l. n. 36/2022, che per il cd. concordato minore, corrispondente all'attuale fattispecie dell'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 10 ss. l. n. 3/2012, prevedeva il meccanismo del cd. *cram down* inizialmente solo in caso di decisività della mancata adesione della "*amministrazione finanziaria*" e, successivamente, a seguito del correttivo introdotto dal d.lgs. n. 147/2020, anche degli "*enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie*";

ritenuto pertanto che la proposta di accordo non può essere omologata, non sussistendo nel caso di specie nè la maggioranza richiesta ai fini dell'omologa ex art. 12, comma 2, nè la decisività della mancata adesione all'accordo dell'amministrazione finanziaria richiesta, congiuntamente alla convenienza dell'alternativa liquidatoria, ai fini dell'omologa ex art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

rigetta la domanda di omologa della proposta di accordo coi creditori, depositata il 08.03.2022 da IUDICA FRANCESCO (c.f. [REDACTED]);

Si comunichi, a cura della cancelleria, alla ricorrente e al gestore della crisi.

Si comunichi, a cura del gestore della crisi, ai creditori risultanti dagli atti della procedura.

Gela, 10/05/2022

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi